

Adunanza del 29 Dicembre 1915.

Presiede il Vice Presidente Meagaldi; sono presenti i Consiglieri Terardo e Beneduce; il Direttore Generale Cocci.

Assente giustificato il Consigliere Segretario Rocimmi.

Funge da Segretario il Consigliere Beneduce.

1. Sinistro Vizzardelli.

Il Direttore Generale riferisce intorno al sinistro Vizzardelli, assicurato con polizza N° 460193 emessa dalla Società L'Anora il 23 dicembre 1910, in categoria "Mista", senza partecipazione agli utili, durata 20 anni, per capitale di £. 50.000.-

La polizza in parola non prevede il caso di morte in guerra dell'assicurato limitandosi a stabilire che la "Compagnia assume il rischio di guerra in conformità alle relative condizioni particolari. (art. 3° secondo capoverso - delle Condizioni generali)."

Ora accade appunto che il prefato Sig. Vizzardelli non risulta garantito dall'extra rischio in questione: né dalla Compagnia,

ni dall'Istituto.

Si chiede pertanto che il Comitato conformi del suo illuminato parere circa la linea di condotta da seguirsi; se cioè corrispondere il valore di riscatto o la riserva matematica.

Il valore di riscatto della polizza - sulla quale furono pagate N° 6 annualità di premio di L. 2155 ciascuna (ipotale L. 12950) - ascende a L. 7901.25 e la riserva matematica a lui 10.535.

Non è stato comunicato se l'assicurato appartenesse o meno alla Milizia territoriale.

Risulta dagli atti che egli anteriormente alla stipulazione del contratto prestò servizio militare per otto anni quale Tenente dei Bersaglieri.

dm

È presumibile che egli rivestisse la qualità di ufficiale di complemento. - Ad ogni modo si ricorda che per gli appartenenti alla Milizia territoriale l'Istituto - come da circolare 26 agosto 1914 - accorda franchigia fino a L. 20.000 - o L. 10.000 - , rispettivamente se la polizza fu emessa da una Compagnia privata o dall'Istituto, riscattando l'eventuale eccedenza.

È si ritiene anche opportuno rammentare



come il Comitato Permanente si sia ispirato a criteri di equità e di larghezza nella liquidazione del sinistro Bruno Bagolini, la cui polizza N° 71407 emessa dalla "Norwich Union" dovesse ritenere a tutti gli effetti annullata e priva di qualsiasi valore per la mancata copertura dell'esca rischio di guerra. Per questo caso il Comitato delibera di corrispondere la riserva matematica trasferita all'istituto dalla Compagnia.

Il Comitato Permanente, sentita la relazione del Direttore Generale, esprime avviso che si possa corrispondere ai beneficiari dell'assicurato predetto il valore di riscatto della polizza.

2. Polizza Vacito Bulgarelli Marecotti.

Il Direttore Generale riferisce intorno alla richiesta del Sig. Vacito Bulgarelli Marecotti il quale chiede a mezzo dell'Agenzia Generale di Genova, l'esatta interpretazione dell'articolo 3 delle condizioni generali di polizza e precisamente del 1° capoverso che si riporta testualmente:

« Che l'assicurato è chiamato ad un servizio

di guerra, contro una potenza estera, l'assicurazione è di pieno diritto annullata dal giorno dell'entrata in campagna, a meno di una convenzione espresa e speciale.

Appare fuori di dubbio che l'interpretazione ad literam dell'articolo suddetto portebbe all'annullamento della polizza all'atto stesso in cui il titolare, chiamato alle armi, entra in campagna senza il consenso dell'Impresa assicuratrice e che quindi nulla spetterebbe in caso di morte in guerra agli eredi od altri aventi diritto.

Se che l'interpretazione dell'articolo in oggetto debba essere quella suaccennata, lo si deduce esaminando anche il patto che concerne i viaggi, il quale, pur determinando, quando essi siano fatti al di là di certi limiti e senza convenzione, l'annullamento della polizza, riconosce però di dover concedere il riscatto. Non infatti si esprime il patto:

....." La polizza s'intende annullata di pieno diritto a datare dal giorno dell'imbarco per mare o dell'uscita dai confini d'Europa per terra sotto riserva però del riscatto della polizza secondo le basi indicate all'art. 12."

Arj



Ora, se nel caso dei viaggi fu ammesso il diritto al riscatto e viene invece escluso fu il rischio di guerra, la polizza in questa ultima ipotesi, deve essere necessariamente colpita da nullità assoluta.

La rigorosa interpretazione dell'art. 3 porterebbe però una conclusione evidentemente dannosa agli assicurati, specie se applicata in confronto di polizze con una certa antichità come sarebbe quella dell'assicurato in questione stipulata fino dal 24 giugno 1911. Se fu quanto essa sia possibile in diritto, non appare equa.

In considerazione però del fatto che la circolare N. 7 dell'ufficio attuariale, in ordine alla garanzia del rischio di guerra prevede in via di massima, e in quanto la polizza lo consenta, che sull'eccedenza delle lire 20 mila di capitale assicurato coperto del rischio sia liquidato il valore di riscatto, l'ufficio proporrebbe che anche per la polizza in questione, come per le altre che portano analogo fatto, venga stabilito che fosse liquidato, in caso di morte in guerra, il valore di riscatto, che la polizza ha acquisito al momento dell'entrata in campagna dell'assicurato.

Si sottopone comunque il quesito al Comitato

Permanente perche' conforti del suo autorevole parere.

Il Comitato Permanente, sentita la relazione del Direttore Generale, esprime avviso che si possa dare affidamento all'assicurato Bulgarelli che nella eventualita' di un sinistro derivante dal fatto della guerra, sara' corrisposto ai beneficiari il valore di riscatto della polizza, alla del sinistrio.

3. Polizza Arturo Danise.

Il Direttore Generale riferisce intorno alla richiesta dell'assicurato, con polizza dietta dell'Istituto, sig. Arturo Danise.

dm

L'assicurato Danise, che aveva in corso con le Generali, una polizza di assicurazione che lo copriva gratuitamente del rischio di guerra, appartenendo egli alla Milizia Territoriale, si decise ad abbandonarla nel maggio scorso, a seguito delle premure di un produttore dell'Agenzia di Roma, per contrarne altra con l'Istituto. E infatti la polizza fu stipulata in forma Merita per capitale di lire 12000 in data 22 maggio 1915.



Il sig. Danise, almeno a quanto egli afferma in una sua istanza, ritenuta di essere coperto anche con la polizza dell'Istituto del rischio di guerra, senza bisogno di speciali richieste e di altra formalità.

Reazioni di servizio lo hanno avvicinato al Professor Paolo Meichel, intrattenendosi col quale in merito alla propria polizza, ebbe notizia che, non avendo fatta speciale domanda, la garanzia del rischio di guerra non poteva ritenersi accordata.

Donde la sua istanza sopraccennata, dalla quale risulterebbe così che il non aver egli fatto domanda della garanzia del rischio in oggetto, all'atto della stipulazione della polizza, sarebbe derivato dal fatto di aver avuto analogo consiglio anche dal Produttore, il quale gli avrebbe accettato che, in base alle disposizioni del noto manifesto, era da ritenersi implicita la garanzia.

L'Agenzia Generale di Roma, a cui l'ufficio ha creduto opportuno rivolgersi per chiarimenti, dichiara che:

... non riteniamo probabile che l'agente sig. Giovanni Contino abbia potuto dare al sig.

Danise le notizie alle quali egli accenna. Il
 "Sig. Continio, il quale richiamato sotto le armi,
 "trovasi assente da Roma fin dall'inizio delle
 "presenti ostilità", e un abile assicuratore, di
 "cui conosciamo da tempo la capacita e l'ent-
 "terna delle dichiarazioni."

Il Comitato Permanente, sentita la rela-
 zione del Direttore Generale, esprime avviso che
 non occorrono nelle ragioni esposte dall'assicurato
 Danise, estremi tali per i quali consenta di
 partirsi dalle decisioni di massima prese dal
 Consiglio di Amministrazione in merito alla
 garanzia del rischio di guerra.

Am

4. Opera provinciale di assistenza
 contro la disoccupazione.

Il Direttore Generale riferisce intorno alla
 richiesta fatta all'Istituto dall'Opera Pro-
 vinciale di Assistenza contro la disoccupazio-
 ne sorta sotto il patrocinio della Lega
 Nazionale delle Cooperative Italiane, di
 voler partecipare all'opera medesima, nominando
 un delegato al Consiglio Generale, nomina
 che implicitamente porterà anche a dover con-



correre con un contributo materiale.

Le informazioni assunte dal Prefetto di Roma non danno ancora come definitivamente costituito l'ente suddetto, ma il Prefetto informa che all'ente avrebbero già aderito buon numero di Amministrazioni e di Istituti cittadini.

Il Comitato Permanente, sentita la relazione del Direttore Generale, esprime avviso che, allo stato della iniziativa, non consenta all'Istituto di dare la sua adesione.

5. Anticipo provvigioni all'agente generale di Napoli.

Il Direttore Generale informa il Comitato delle richieste fatte dall'Agente Generale di Napoli Comm. Gaianiello.

Il Gaianiello afferma che, non essendogli più oltre consentito di effettuare anticipi ai produttori, dovrebbe sospendere le anticipazioni stesse qualora l'Istituto non accogliesse la domanda di concedergli a fondo perduto la somma di lire 5.000 seconda metà del premio stabilito per i produttori, e un anticipo sulle provvigioni dell'Agenzia di lire 15.000 da restituirsi alla fine

dello esercizio.

Il Comitato Permanente, sentita la relazione del Direttore Generale, esprime avviso che si possa fare all'Agente Generale di Napoli una anticipazione di L. 12.000 senza interessi, restituibile a L. 1000 mensili con ritenuta sulle provvigioni, a partire dal gennaio 1916.

6. Umberto Camachi impiegato presso l'Agenzia generale di Venezia.

Il Direttore Generale riferisce intorno alla richiesta del sig. Umberto Camachi il quale presta da due anni lodevole servizio presso l'Agenzia Generale di Venezia.

DM

L'Ispettore sig. Conte Roberto Correr, che regge in economia l'Agenzia Generale di Venezia, con sua lettera del 14 corrente informa la Direzione Generale dell'Istituto che il Sig. Umberto Camachi, contabile presso quella Agenzia Generale è stato richiamato sotto le armi, appartenendo alla classe del 1892.

Con l'Ispettore come l'interessato, rivolgono



istanza alla Direzione Generale affinché si
accordi al signor Camachi la corrispondenza
di parte o dello intero stipendio dalle stesse
finora godute presso l'Agenzia, per sustentare
la famiglia che versa in condizioni puerissime.

Venuto presunte che il sig. Camachi presta da
due anni lodevole servizio presso l'Agenzia Gene-
rale di Venezia l'Ufficio III propone:

- a) di dare assicurazione all'interessato, per il
tramite dell'Ispettore Conte Correr, che sempre
quando al termine del suo servizio militare l'Agen-
zia Generale di Venezia sarà ancora retta in
economia, egli sarà riammesso in servizio
come impiegato dell'Agenzia stessa;
- b) che sia corrisposta allo stesso una indennità
una volta tanto, pari a 3 mesi di stipendio,
e cioè di lire 390, non essendo possibile corrispon-
dergli un assegno per la indefinita durata
della sua assenza.

Ad evitare intanto l'assunzione di un
altro impiegato presso l'Agenzia Generale di Vene-
zia, l'Ispettore Correr, è stato già autorizzato
a servirsi dell'opera dell'Ispettore Vianello (che è
anche ragioniere) per quei lavori di ufficio di-
simpugnati finora dal Camachi.

Il Comitato Permanente, sentita la relazione del Direttore Generale delibera che si corrisponda al Sig. Camachi una indennità, a carico del bilancio della gestione dell'Agenzia di Venezia, pari a lire 200. non reputando conveniente che l'Istituto assuma impegno nei riguardi del Camachi che era impiegato dell'Agenzia Generale.

7. - Rischio di guerra in rapporto alle assicurazioni a forma "temporanea decrescente",

Il Direttore Generale riferisce intorno al rischio di guerra in rapporto alle assicurazioni a forma "temporanea decrescente".

DM

Si sono già presentati dei casi di sinistri di guerra che colpiscono polizze emesse da questo Istituto in base alla forma "temporanea a premio unico a capitale decrescente mensilmente".

Nelle condizioni generali gli articoli 6, 7, 8, sono stati raggruppati sotto il titolo "suicidio, duello, viaggi, servizio militare, rischio di guerra", ma non sono determinate le condizioni alle quali siano soggetti i contratti verificandosi almeno dei quattro casi: suicidio, duello, viaggi, servizio



militare; non è stata disciplinata la questione
che riguarda il rischio di guerra.

Il Direttore ritiene che i sinistri di guerra
debbano essere trattati alla stessa stregua dei sinistri
avvenuti per morte naturale qualunque sia il
periodo di tempo intercorso fra la data di emis-
sione della polizza ed il giorno del decesso del
l'assicurato.

Il Comitato Permanente, sentita la relazione
del Direttore Generale, esprime avviso favorevole alla
interpretazione equitativa proposta dal Direttore Gene-
rale, delle clausole contenute nella polizza temporanea
decescente, per quanto attiene ai sinistri dipen-
denti dal fatto della guerra.

Dopo di che il Vice Presidente dichiara
sciolta la seduta.

Il Presidente del Consiglio

Il Direttore Generale

Il Consigliere Segretario

